

Decreto Legge n. 135/2009 - Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale

Convertito con legge n. 166 del 20/11/2010, G.U. n. 274 del 24/11/2010

Introduzione e sintesi

L'**articolo 19-bis**, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano alla Commissione tecnica Paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame; per i dati dei rendiconti degli anni 2009, 2010 e 2011, il termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. I dati devono essere trasmessi secondo uno schema allegato.

L'**articolo 3-ter** interviene in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, limitando la costituzione di società miste Anas-Regioni; la stessa norma fa salvi però i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti, come la CAV.

L'**articolo 15** modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti, novellando l'art. 23-bis del D.L. 112/2008.

ARTICOLO 2 – PROCEDURE DI GARA IN MATERIA DI TPL

Il comma 2-bis modifica il decreto legge n. 78/2009 (art. 4-bis) - che aveva introdotto una miniliberizzazione del trasporto pubblico locale ferroviario - stabilendo che gli enti responsabili dell'affidamento dei contratti di servizio devono aggiudicarne almeno il 10 per cento tramite procedura ad evidenza pubblica a società non controllate e che la durata dei contratti non deve superare i dieci anni.

La nuova norma sopprime il preesistente divieto per le imprese del trasporto pubblico locale ferroviario assegnatarie dirette dei contratti di servizio di partecipare a gare dello stesso tipo in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

ARTICOLO 3 – MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, volte ad abrogare quelle norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo (art. 34, comma 2) in quanto, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07.

Pertanto, data la immediata e diretta applicabilità delle pronunce della Corte di giustizia, il comma 3 provvede ad abrogare la specifica disposizione recata dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (già prevista dall'art. 10, comma 1-bis, della legge 109/1994), che stabilisce il divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo

individuare dall'articolo 2359 del codice civile e il conseguente obbligo di esclusione automatica dei concorrenti che si trovino nella descritta situazione, nonché l'esclusione - a discrezione della stazione appaltante - di tutti quei concorrenti le cui offerte, sulla base di elementi univoci, siano imputabili a un unico centro decisionale

ARTICOLO 3-TER – NORMA “SALVA CAV”

L'articolo 3-ter introduce alcune modifiche alla legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 289) in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, modifiche che sono volte a limitare la costituzione di società miste Anas-Regioni alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola Regione.

Il comma 2 fa salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289. In tal modo sono fatti salvi anche i poteri di concessionario attribuiti alla CAV dal comma 290 della legge 244/2007.

ARTICOLO 8-BIS – NORME SULL'IMPIEGO DEL FONDO PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

L'articolo 8-bis vincola le risorse del fondo istituito per la realizzazione di interventi nel settore sanitario, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, a favore del Centro Nazionale Trapianti per l'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive e in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

ARTICOLO 15 – PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E INVIO DEI DATI DEI BILANCI REGIONALI

L'articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, novellando l'art. 23-bis del D.L. 112/2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Oltre alla modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, mediante procedura di gara, viene prevista anche la possibilità di affidamento a società “miste”, purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40%.

L'ipotesi di affidamento in house (cioè senza gara) è invece ritenuta una procedura “straordinaria”, su cui l'Antitrust è chiamato a dare un parere.

La norma detta anche il regime transitorio degli affidamenti non conformi.

Il comma 1-ter stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

Il comma 2, elimina – mediante la soppressione del quarto periodo dell’articolo 9-bis, comma 6, del D.L. 39/2009 - la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti “in house”.

In base la comma 10 dell’articolo 23-bis del DL 112/2008, anche le gestioni cosiddette “in house” di servizi pubblici locali saranno sottoposte al rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l’applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 19-bis – COSTITUZIONE DELLE BANCHE DATI DEI BILANCI REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO

La norma concerne il coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio delle Regioni e delle Province autonome in relazione all’attuazione del federalismo fiscale.

Un’esigenza imprescindibile nel processo di attuazione del federalismo fiscale è senz’altro la conoscenza e la confrontabilità dei bilanci degli enti coinvolti. La legge 42/2009, legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, dispone l’istituzione di una Commissione tecnica paritetica a composizione mista Governo-Regioni-Enti locali, con il preciso compito di acquisizione ed elaborazione di elementi conoscitivi che supportino il lavoro del Governo nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega; l’articolo 5 (comma 1, lett. g) prevede inoltre la creazione di una banca dati in cui dovranno confluire indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi.

La Commissione paritetica è stata istituita con DPCM 3 luglio 2009.

Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale i dati risultanti dai propri rendiconti, relativi ad entrate e spese risultanti dai propri rendiconti per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, dovranno provvedere entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I dati devono essere trasmessi secondo i prospetti approvati in sede di Conferenza Unificata. Le entrate distinte in accertamenti e incassi sono classificate secondo la codifica SIOPE; le spese, distinte in impegni e pagamenti, sono classificate secondo una doppia codifica, quella SIOPE come per le entrate e la codifica funzionale di II grado che comprende 34 settori di intervento.

Le disposizioni sono esplicitamente rivolte ad assicurare:

- *il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in relazione al patto di stabilità e crescita;*
- *il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione, di cui all’articolo 117 secondo comma, lettera r) della Costituzione;*
- *l’istituzione della banca dati di cui alla legge 42/2009.*

Il comma 3 modifica l’articolo 2 della legge n. 42 del 2009 (art. 2, c. 6), prevedendo che la relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali sia trasmessa alle Camere entro il termine del 30 giugno 2010, anziché in allegato al primo schema di decreto legislativo (21 maggio 2010).